

# Messaggio

numero

**6395**

data

31 agosto 2010

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Modifica della Legge cantonale di applicazione alla legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna del 22 novembre 1982**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra approvazione una modifica della Legge sulla navigazione interna concernente l'imposizione dei motori a due tempi.

### **I. PREMESSA**

I natanti sono tenuti a pagare un'imposta di navigazione (analogamente a quanto avviene per i veicoli). Per i natanti a motore l'imposta viene calcolata in base alla potenza propulsiva del motore (kW). La formula di calcolo è la seguente: fr. 25.-- + (4.50 x kW).

Nel 1987 la legge è stata modificata per quanto riguarda l'imposizione dei natanti dotati di motore a 2 tempi. Infatti tali motori risultavano nettamente più inquinanti, per cui al fine di disincentivarne l'uso si decise di penalizzarli, introducendo per questi casi il raddoppio dell'imposta di navigazione dovuta (art. 2b LNav).

Questa norma, pienamente giustificata all'epoca, ha ormai fatto il suo tempo in quanto i motori a due tempi di nuova generazione non sono più inquinanti dei motori a quattro tempi. Infatti per ottenere il certificato di omologazione devono dimostrare di avere valori di inquinamento almeno pari a quelli dei motori a quattro tempi.

### **II. SITUAZIONE ATTUALE**

A partire da metà 2007 i motori per le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive possono essere commercializzati o messi in servizio soltanto se soddisfano le esigenze fissate dalle nuove norme dell'Ordinanza federale sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot). In particolare necessitano di una dichiarazione di conformità in base alla direttiva 2003/44/CE del 16 giugno 2003.

Mentre in passato le emissioni dei motori a due tempi erano nettamente superiori a quelle dei motori a quattro tempi, con l'entrata in vigore della citata ordinanza non sono più previste differenze.

Infatti è chiaramente fissato che i valori limite delle emissioni dei motori a due tempi ad accensione comandata non possono superare i valori limite dei motori a quattro tempi, conformemente ai limiti fissati nella direttiva 2003/44/CE (cfr. OGMot pto 7.3).

Attualmente in Ticino sono immatricolati 5'714 natanti a motore, di cui 884 a due tempi. Di questi solo 167 hanno una potenza superiore a 7.36 kW e sono quindi tenuti a pagare un'imposta doppia.

I natanti a motore a due tempi che già ossequiano i nuovi limiti (Dir 2003/44 CE) sono 5.

### **III. PROPOSTA**

Alla luce delle considerazioni espresse si propone quindi di modificare l'art. 2b LNav, nel senso di prevedere il raddoppio dell'imposta unicamente per i natanti con motori che non ossequiano i limiti di cui alla direttiva 2003/44 CE.

Pertanto la nuova formulazione proposta dell'art. 2b è la seguente:

*“Ai natanti muniti di motore a due tempi con potenza propulsiva superiore a 7.36 kW che non rispettano i limiti di cui alla direttiva 2003/44 CE, l'imposta annua di navigazione è raddoppiata”.*

Si segnala che in questo periodo anche altri Cantoni hanno ritenuto opportuno rinunciare alla penalizzazione dei motori a due tempi di nuova generazione.

### **IV. CONSEGUENZE**

A breve-medio termine, visto il probabile esiguo numero di casi concreti, non vi è da attendersi una diminuzione delle entrate. Sul lungo periodo per contro i motori a due tempi di vecchia generazione di potenza superiore (attualmente sono 167) sono ovviamente destinati a sparire e ad essere sostituiti da motori che non sono tenuti a pagare il doppio dell'imposta. Ciò non comporterà tuttavia conseguenze rilevanti per le entrate del Cantone (un importo di circa fr. 32'000.-- scaglionato nel tempo).

### **V. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO**

La modifica di legge proposta nel presente messaggio non è prevista nelle Linee direttive, trattandosi di un adeguamento di secondaria importanza alle nuove norme federali.

Le conseguenze finanziarie sulla gestione corrente si limitano a quanto esposto al punto IV. Per i Comuni non vi sono conseguenze finanziarie.

### **VI. CONCLUSIONE**

La penalizzazione dei motori nautici a due tempi non è più in alcun modo giustificata. Pertanto vi invitiamo a voler approvare il disegno di legge allegato.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

### **cantonale di applicazione alla legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna del 22 novembre 1982; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamate la legge federale sulla navigazione interna del 3 ottobre 1975 (in seguito LF) e l'ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere dell'8 novembre 1978 (in seguito OF),
- visto il messaggio 31 agosto 2010 n. 6395 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a:**

#### **I.**

La Legge cantonale di applicazione alla legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna del 22 novembre 1982 è così modificata:

#### **Articolo 2b**

Ai natanti muniti di motore a due tempi con potenza propulsiva superiore a 7.36 kW che non rispettano i limiti di cui alla direttiva 2003/44 CE, l'imposta annua di navigazione è raddoppiata.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.